

(N. 2707)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 20 novembre 1952
(V. Stampato N. 520-121) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 NOVEMBRE 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39,
concernente disciplina degli autotrasporti di cose

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — Al primo comma, dopo le parole: « È istituito in Roma l'Ente autotrasporti merci, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto », *sono soppresse le parole:* « alla tutela ed ».

Art. 7. — Al primo comma, le parole: « Un apposito Comitato sovrintende alla gestione dell'Ente. Detto Comitato è presieduto dal direttore generale M.C.T.C. ed è costituito: », *sono sostituite dalle seguenti:* « Un apposito Comitato provvede alla gestione dell'Ente. Detto Comitato è costituito: dal presidente; ».

Art. 8. — È aggiunto il seguente comma 1°) - bis: « Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dei trasporti, ed ha la rappresentanza legale dell'Ente ».

All'ultimo comma sono soppresse le parole: « il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

19 LUGLIO 1946, N. 39.

Disciplina degli autotrasporti di cose.

Art. 1.

L'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) è soppresso e la relativa consistenza patrimoniale attiva e passiva è devoluta all'Ente di cui al successivo articolo 3.

Gli uffici, consorzi e compagnie, comunque preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose sono anche essi soppressi e posti in liquidazione. I liquidatori sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quelle per il tesoro.

Il personale che alla data del presente decreto trovasi comunque in servizio presso l'E.N.A.C. o gli altri organismi di cui al precedente comma, è licenziato. Ad esso compete il trattamento di licenziamento, cui abbia diritto ai sensi dei regolamenti dei rispettivi enti.

Art. 2.

L'Ispettorato civile della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione cura il coordinamento dei trasporti automobilistici con quelli ferroviari, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

Presso ogni Ispettorato compartimentale M.C.T.C. è costituito il « Comitato regionale coordinamento trasporti » composto dal presidente, nella persona di un funzionario statale, nominato dal Ministro per i trasporti, da un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale M.C.T.C., da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, da

tre rappresentanti delle altre amministrazioni competenti, rispettivamente le Ferrovie dello Stato, la Marina mercantile e l'Aviazione civile, nonchè da un rappresentante dell'Ente di cui all'articolo 3.

I Comitati regionali coordinamento trasporti hanno il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, su rotaia, per via idrica interna, per via marittima e per via aerea, interessanti la rispettiva zona di competenza e di promuoverne l'emanazione da parte delle autorità competenti.

Art. 3.

È istituito in Roma l'Ente autotrasporti merci, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministero dei trasporti. Detto Ente ha il compito: di assicurare, quando necessario, e previ accordi con i competenti organi del Ministero dell'industria e del commercio, per quanto riguarda gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio, l'esecuzione di trasporti di prima necessità e di pubblico interesse, curando, quando occorra garantire il servizio, l'equa ripartizione dei trasporti medesimi; di svolgere compiti assistenziali in materia di autotrasporti di cose; di compiere accertamenti statistici sui medesimi; di provvedere alla razionale distribuzione del carburante, dei lubrificanti e dei pneumatici nei confronti degli autoveicoli di cui al successivo articolo 4, adottando tutte le forme di controllo che si rendessero necessarie per accertarne il legittimo impiego; di espletare quelle altre analoghe mansioni che gli venissero affidate dal Ministero dei trasporti.

L'Ente medesimo cura, inoltre, per conto dell'Amministrazione dello Stato, e con le modalità che saranno stabilite d'accordo tra il Ministero del tesoro ed il Ministero dei trasporti, gli accertamenti, i recuperi e le vendite degli automezzi e delle parti di automezzi di preda bellica, dati in consegna dalle autorità italiane ed alleate a privati, ditte, cooperative, enti ed uffici, realizzandone il relativo prezzo da versare al bilancio dello Stato.

Art. 4.

Tutti i proprietari e detentori a qualunque titolo di autoveicoli adibiti al trasporto di cose sono tenuti annualmente a denunciare all'Ente i medesimi, secondo le norme che verranno all'uopo stabilite dal Ministero dei trasporti, Ispettorato generale M.C.T.C.

Art. 5.

Per sopperire alle proprie spese, l'Ente percepisce:

a) all'atto della denuncia annuale, di cui al precedente articolo 4, un apposito diritto di statistica nella misura che sarà determinata dal Ministro per i trasporti;

b) all'atto della distribuzione del carburante, un contributo in relazione ai trasporti ed ai servizi effettuabili col carburante assegnato, contributo da corrispondersi secondo le istruzioni e nella misura che saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti;

c) il rimborso delle spese sostenute in relazione ai compiti di cui al comma secondo dell'articolo 3.

Art. 6.

L'E.A.M. si avvale della collaborazione di Commissioni provinciali, le quali determinano i trasporti che l'Ente deve garantire, in relazione a quanto previsto nell'articolo 3, ed impartiscono inoltre direttive per l'adattamento delle norme emanate dalla Direzione centrale dell'Ente circa la distribuzione dei carburanti, lubrificanti e pneumatici nei limiti dalle stesse consentiti, a particolari esigenze di carattere contingente e locale.

Dette Commissioni presiedute da un funzionario dell'E.A.M., sono composte:

da un rappresentante dell'Ufficio provinciale industria e commercio;

da un rappresentante della Camera di commercio;

da un rappresentante, designato dal prefetto, di altro organo od ente interessato alla distribuzione delle materie di consumo o ad detto all'alimentazione;

da due rappresentanti dei trasportatori.

Art. 7.

Un apposito Comitato sovrintende alla gestione dell'Ente. Detto Comitato è presieduto dal Direttore generale M.C.T.C. ed è costituito:

dal direttore dell'Ente e da due funzionari dell'Ente stesso;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da due rappresentanti dell'Ispettorato generale M.C.T.C.;

da tre rappresentanti dei trasportatori, nominati dal Ministro per i trasporti;

da un rappresentante del Sindacato del personale.

Le funzioni di revisione e controllo sono attribuite ad un collegio sindacale composto da un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, da un rappresentante dell'Ispettorato generale M.C.T.C. e da un rappresentante dei trasportatori, nominato dal Ministro per i trasporti.

Al predetto Collegio competono le funzioni previste dal Codice civile per i collegi sindacali delle società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 8.

Uffici dell'E.A.M. sono la Direzione centrale e le sedi regionali e provinciali ed interprovinciali.

L'organizzazione interna degli uffici è stabilita dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La nomina del direttore, il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente, viene effettuata ai sensi del regolamento organico di cui al successivo articolo 9, dal Ministro per i trasporti.

Art. 9.

Con apposito regolamento organico da assoggettare alla approvazione del Ministero per i trasporti, di concerto con il Ministero per il tesoro, saranno stabilite la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico a qualsiasi titolo di attività e di previdenza del personale — ivi compreso il direttore — necessario per i servizi centrale e periferici dell'Ente.

Art. 10.

In caso di liquidazione dell'E.A.M. il patrimonio residuo alla fine della liquidazione stessa resta senz'altro devoluto allo Stato. È anche devoluto allo Stato l'avanzo della liquidazione degli organismi di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Art. 11.

Sono abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di

cose (E.N.A.C.), lo statuto ad esso allegato, il decreto legislativo luogotenenziale 13 ottobre 1944, n. 324, contenente norme integrative al decreto istitutivo; il decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1945, n. 537, nonché il decreto ministeriale 8 maggio 1945, relativo alle condizioni generali per il trasporto di cose con automezzi ed il decreto interministeriale 30 gennaio 1945, relativo alla « tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi ».

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.